

OGGETTO

ACCONTO IRES E IRAP ANNO 2023 PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI E NON

AGGIORNAMENTO

12 OTTOBRE 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; L. 23.12.2000 N. 388; ART. 1 E SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; L. 23.3.1977 N. 97 "Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi"; ART. 4 DL 2.3.89 N. 69; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N. 446; D.LGS. 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; ART. 11 D.L. 28.6.2013, N. 76 (DECRETO C.D. "LAVORO"), CONVERTITO IN LEGGE 09.08.2013, N. 99; DPCM 13.06.2013; ARTT. 2,11 E 22 DL N.66/2014; DPCM 13.06.2014; L. 23.12.2014 n. 190 (LEGGE FINANZIARIA 2015), D.LGS. 24.9.2015 n.158; ART. 8 DL 16/2012; ART. 9 DL 35/2013 L.28.12.2015 n.208; ART 7 DEL DL 50/2017 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 96 DEL 21 GIUGNO; D.L. N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019, D.L. 14.8. 2020, n. 104 conv. con mod. in L. 13.10. 2020, n. 126; Art. 20 del DL n.23 del 8.4.2020 conv. con mod. in L. n. 40 del 5.6.2020; DPCM del 27.6.2020 n. 162, DL 9 novembre 2020, n. 149; L. 160/2019 (legge di bilancio 2020); Decreto Sostegni-Bis (DL n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021); Art. 72, Comma 1 della legge n. 234 del 30.12.2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – RIEPILOGO TERMINI VERSAMENTOACCONTI IRES E IRAP
ALLEGATO 2 – RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
ACC DPR 322 ACCONTI IIDD

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
105

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 62/2022 – ACCONTO IRES E IRAP ANNO 2022 PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI E NON
CIRCOLARE N. 48/2023 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI PER L'ANNO 2022 (MOD. REDDITI 2023 – SOCIETÀ DI CAPITALI)

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Entro il prossimo 30 novembre 2023, le società di capitali (S.p.A. e S.r.l. e S.a.p.a) e gli enti commerciali e non commerciali con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto relativo all'IRES e all'IRAP per l'anno 2023.

Per le società il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento del secondo acconto è stabilito entro l'undicesimo mese dell'esercizio.

Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti coloro che hanno presentato il modello REDDITI 2023 per i redditi del 2022 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d'imposta; occorre, tuttavia, verificare se l'acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

L'acconto IRES è dovuto da tutti i soggetti che

- Hanno presentato, in alternativa:
 - Il modello REDDITI 2023 SC - Società di capitali;
 - Il modello REDDITI 2023 ENC - Enti non commerciali ed equiparati;
- Pur essendovi obbligati, hanno omissso di presentare tali dichiarazioni.

SOGGETTI ESONERATI

L'acconto non risulta dovuto dai contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- ❖ I soggetti che si sono costituiti nel corso del 20223;
- ❖ I soggetti che, nel modello Redditi 2023, hanno evidenziato una perdita fiscale;
- ❖ I soggetti che ai fini IRES hanno rilevato nel rigo RN17 (per le società di capitali ed enti commerciali) o nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali) del modello Redditi 2023 un importo non superiore a € 20,66; posto che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo dei righe in questione risulti pari o superiore a 21,00 euro;
- ❖ I soggetti che, pur avendo determinato nei righe suddetti un importo superiore a € 21,00, sanno o presumono di conseguire una perdita nel 2023;
- ❖ Soggetti che hanno un credito d'imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- ❖ I soggetti falliti;
- ❖ I soggetti che ai fini IRAP hanno rilevato nel rigo IR21 (per le società di capitali ed enti commerciali) o nel rigo IR21 (per gli enti non commerciali) della Dichiarazione IRAP 2023, un importo non superiore a € 21,00.

MODALITA' DI CALCOLO DEGLI ACCONTI IRES

Come evidenziato, sono obbligati al versamento dell'acconto IRES per l'anno 2023 i soggetti che hanno rilevato rispettivamente nel rigo RN17 per le società di capitali ovvero nel rigo RN28 per gli enti non commerciali, un importo pari o superiore a € 21,00.

Anche per il periodo d'imposta 2023 la misura dell'acconto IRES è pari al 100% (art. 1 co. 301 della L. 311/2004), e può essere determinato in due modi:

- Con il criterio c.d. "storico";
- Oppure con il criterio c.d. "previsionale".

METODO STORICO

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato assumendo come riferimento l'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2022), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dal modello Redditi.

In particolare, occorre assumere il 100% dell'ammontare indicato nel rigo RN17 (per le società di capitali) o nel rigo RN28 (per gli enti non commerciali), salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo. In questo caso, l'acconto è pari al 100% dell'IRES dovuta per il 2022.

METODO PREVISIONALE

Diversamente, con questo metodo, ai fini del calcolo si fa riferimento direttamente all'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2023), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell'anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili che si ipotizza di sostenere e dei crediti d'imposta spettanti. Si tratta di una modalità di calcolo a cui il contribuente può fare ricorso qualora ritenga di realizzare un reddito complessivo inferiore a quello dell'anno precedente. Tuttavia, è opportuno ricordare che se la previsione dovesse risultare inesatta per difetto, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente si renderanno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento d'acconto.

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ACCONTI IRAP

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, i versamenti in acconto relativi all'IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Più precisamente, sono obbligati al versamento dell'acconto IRAP i soggetti che presentano la dichiarazione IRAP 2023 con l'indicazione nel rigo IR21 di un importo pari o superiore a € 20,66.

In maniera analoga all'IRES, anche l'acconto IRAP è pari al 100,00% dell'imposta e può essere calcolato secondo il metodo "storico", sulla base dell'imposta dovuta per il periodo precedente ovvero con il metodo "previsionale", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso, tenendo conto del valore della produzione netta che presumibilmente sarà conseguito nell'anno.

RIDETERMINAZIONE DELL'ACCONTO PER I SOGGETTI ISA

Con l'articolo 58 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, coordinato con la legge di conversione del 19 dicembre 2019 n.157, il Legislatore ha disposto un cambiamento delle regole di determinazione degli acconti (Irpef, Ires e Irap) con il metodo storico, con effetto già dal versamento dei secondi acconti di imposta per il periodo di imposta 2019.

La nuova disposizione normativa non interessa tutti i contribuenti bensì:

- I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa (con esclusione dei soli contribuenti che presentano la causa di esclusione "3" in quanto dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro);
- I soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, D.P.R. 917/1986 a società, associazioni e imprese assoggettate agli Isa.

Per i citati soggetti la misura dei versamenti a titolo di acconto – complessivamente pari al 100% dell'imposta dovuto per il periodo d'imposta precedente – verrà equamente suddivisa al 50% tra primo e secondo acconto, in luogo della attuale ripartizione pari al 40% per il primo acconto e 60% per il secondo acconto.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la riduzione al 50% degli acconti d'imposta è applicabile anche ai soggetti in regime forfettario, potendosi ritenere estensiva la misura contenuta nel decreto fiscale seppure la norma non lo preveda espressamente.

FACOLTA' DI RIDUZIONE DELL'ACCONTO

Gli acconti d'imposta costituiscono una riscossione anticipata dei tributi per il periodo d'imposta in corso, cioè prima che sia sorta l'effettiva obbligazione tributaria; per questo motivo è consentito al contribuente di effettuare un ricalcolo degli stessi, tenendo conto dei redditi effettivamente conseguiti nell'anno, degli oneri deducibili o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti, o comunque della minor base imponibile prevista.

Dunque, il contribuente può ridurre il versamento degli acconti per il periodo d'imposta 2021, sulla base del c.d. "metodo previsionale", invece di utilizzare il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto).

Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (es. IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l'IRES e quello previsionale per l'IRAP (o viceversa).

Uguualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:

- ⇒ In sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. "storico";
- ⇒ In sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. "previsionale".

Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).

Di seguito, in forma tabellare, si riepilogano le principali norme potenzialmente rilevanti ai fini del calcolo dell'acconto IRES con il criterio previsionale.

Fattispecie	Norma
<i>Benzinai</i> - Deduzione forfetaria dal reddito d'impresa	Art. 34 della L. 183/2011
<i>ACE</i> - Riduzione all'1,3% del coefficiente di remunerazione del capitale proprio	Art. 1 co. 287 della L. 160/2019
<i>Noleggio occasionale di imbarcazioni</i> - Regime di imposizione sostitutiva dei relativi proventi	Art. 49-bis del D.Lgs. 171/2005
<i>Intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria</i> - Novità dello schema di DLgs. di recepimento della direttiva 2016/1164/UE	Art. 12 dello schema di DLgs. 142/2018

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 64/2023

PAGINA
5/10

OBBLIGO DI RICALCOLO DELL'ACCONTO

Anche quest'anno, in caso di adozione del c.d. metodo "storico", specifiche disposizioni di legge prevedono alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2022 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2023. Nella tabella che segue, sono riepilogati tali obblighi di ricalcolo, con l'indicazione della norma di riferimento.

Fattispecie	Norma
Benzinai - Messa "a regime" della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa	Art. 34 della L. 183/2011
Imprese sottoposti a procedure di crisi - Esclusione da imposizione delle liberalità ricevute	Art. 14 del DL 18/2016
Possessori di imbarcazioni e navi da diporto - Proventi derivanti dal noleggio occasionale - Regime fiscale agevolato	Art. 49-bis co. 5 del D.Lgs. 171/2005
Titolari di determinate obbligazioni - Irrilevanza parziale delle ritenute subite	Art. 13 co. 1 e 2 D.Lgs. 239/1996

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Gli acconti IRES e IRAP devono essere versati in due rate qualora l'importo della prima rata superi 257,52 euro. In tale ipotesi:

- ❑ La prima rata, del 40%, è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dell'anno precedente;
- ❑ La seconda, pari alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, va versata entro il 30 novembre 2023.

In caso contrario, si effettua il versamento in un'unica soluzione entro il termine di cui al secondo punto.

Per il versamento degli acconti, i contribuenti devono utilizzare il modello di pagamento Mod. F24 esclusivamente per via telematica.

Inoltre, a partire dall'1.1.2007, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.

I codici tributo da utilizzare per il versamento degli acconti sono i seguenti:

SEZIONE	TRIBUTO	CODICE TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
Erario	IRES - seconda rata o acconto in unica soluzione	2002	2023
Regioni ed Enti Locali	IRAP - seconda rata o acconto in unica soluzione	3813	2023

Si precisa che le somme relative agli acconti scadenti il 30 novembre 2023, ovvero nell'undicesimo mese dell'esercizio, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, non sono rateizzabili. È prevista, invece, la possibilità di poter compensare quanto dovuto con eventuali crediti, come di seguito meglio specificato. A tale riguardo, si ricorda che il Mod. F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

COMPENSAZIONE

Tutti i contribuenti possono compensare, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, gli acconti dovuti con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive, ovvero da agevolazioni fiscali.

Se si intende compensare gli acconti dovuti con crediti relativi all'IVA e alle imposte dirette disponibili, occorre tenere presenti le disposizioni introdotte al fine di contrastare fenomeni di indebita compensazione "orizzontale" di detti crediti, rese più stringenti, dal DL 50/2017. In particolare:

- ▲ La compensazione, nel modello F24, dei crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge;
- ▲ L'utilizzo in compensazione, nel modello F24, di crediti relativi all'IVA, alle imposte sui redditi e relative addizionali, all'IRAP, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, per importi superiori a 5.000,00 euro annui ciascuno, comporta altresì l'obbligo che la dichiarazione annuale (o il modello TR, nel caso di crediti IVA trimestrali) dalla quale emerge il credito:
 - Rechi l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato;
 - Oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti.

L'ammontare del credito chiesto in compensazione partecipa al limite massimo compensabile in un anno solare di 2 milioni di cui all'art. 1 co. 72 della legge n. 234 del 30.12.2021 (già disposto in via temporanea per il 2021, mentre il 2020 era a 1 milione e in precedenza 700.000).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere:

- ⇒ Chiesta a rimborso nei modi ordinari;
- ⇒ Ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

Si rammenta inoltre che con la legge di Bilancio 2018, L. 27 dicembre 2017 n. 205, il Legislatore ha introdotto la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di bloccare le compensazioni ritenute sospette / rischiose. A tal fine i parametri / criteri in base ai quali una compensazione può essere considerata sospetta / rischiosa sono stati individuati dalla stessa Agenzia con il Provvedimento 28.8.2018.

SANZIONI

Le sanzioni in caso di violazioni nel versamento degli acconti sono quelle previste nei D.lgs. 18.12.97 n. 471 e 472. Pertanto, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti IRES e IRAP si applicano:

1. La sanzione amministrativa, pari al 30% dell'importo non versato o versato in ritardo, ovvero al 15% se il ritardo non supera i 90 giorni; per i ritardi fino a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per giorno di ritardo;
2. Gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del:
 - 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. “avviso bonario” (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97);
 - 4%, per i ruoli resi esecutivi dall'1.10.2009, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (art. 20 del DPR 602/73).

Qualora il versamento degli acconti sia effettuato oltre la scadenza e si osservi la procedura del ravvedimento operoso, la sanzione del 15 – 30% da corrispondere da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso sarà pari:

- ⌚ All'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza (salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni);
- ⌚ All'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- ⌚ Al 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione;
- ⌚ Al 4,29% (1/7 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- ⌚ Al 5% (1/6 del 30%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
- ⌚ A 1/5 del minimo qualora il ravvedimento avvenga in un momento in cui la violazione è stata constatata mediante verbale.

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, che a decorrere dall'1.1.2022 sono fissati nella misura dell'1,25%.

Si tenga presente che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/97 così come modificato dal DL 98/2011, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai 15 giorni, le sanzioni sono ulteriormente ridotte a un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo, ossia nella misura dell'1% giornaliero. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.

In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:

- ✳ Le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dall'1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%) al 14% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%);

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 64/2023

PAGINA

8/10

- ✱ Se entro i suddetti 30 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo, diventando quindi dello 0,1% per un giorno di ritardo (1/15 del 15%: 10) e dell'1,4% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 15%: 10).

Con riferimento al Mod. F24 si rammenta che:

- ✱ In caso di errata compilazione del modello è prevista l'applicazione di una sanzione da € 100 a € 500
- ✱ In caso omessa presentazione del modello F24 con saldo zero relativo agli acconti IRES e IRAP è prevista l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Per regolarizzare questa violazione è possibile ricorrere al ravvedimento operoso presentando il modello F24 omesso e versando una sanzione ridotta, pari a:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione;
 - 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione;
 - 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione;
 - 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro due anni dall'omissione;
 - 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato superati i due anni dall'omissione;
 - 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale.

Nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente dovrà presentare, a un qualsiasi ufficio locale della Agenzia delle Entrate, una istanza di correzione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l'importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo errato e quello esatto.

Nell'ipotesi di utilizzi in compensazione, con il modello di pagamento F24, di crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti IRES e IRAP con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi utilizzando il *fac-simile* in allegato alla presente, da inviare allo Studio entro e non oltre il 18 novembre c.a.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 64/2023

PAGINA

9/10

ALLEGATO 1 – RIEPILOGO TERMINI VERSAMENTOACCONTI IRES E IRAP

IRES	IRAP	VERSAMENTI
Inferiore o uguale a € 20,66	Inferiore o uguale a € 20,66	Non è dovuto alcun acconto
Superiore a € 20,66. - e fino a € 257,52. -	Superiore a € 20,66. - e fino a € 103,00. -	Versamento in unica soluzione, entro il 30 novembre 2023. ☐ IRES: Imposta dovuta x 100,00% ☐ IRAP: Imposta dovuta x 100,00%
Superiore a € 257,52. -	Superiore a € 103,00. -	Versamento in due rate per l'IRES: ☐ La prima, nella misura del 40% o del 50% (per i soggetti ISA) dell'imposta dovuta, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente, ossia 2022. ☐ La seconda, nella misura del 60% o del 50% (per i soggetti ISA) dell'imposta dovuta, entro il 30 novembre 2023. Versamento in due rate per l'IRAP: ☐ La prima, nella misura del 40% o del 50% (per i soggetti ISA) dell'imposta dovuta, entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione per l'anno precedente (2022); ☐ La seconda, nella misura del 60% o del 50% (per i soggetti ISA) dell'imposta dovuta, 30 novembre 2023.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 64/2023

PAGINA

10/10

ALLEGATO 2 – RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

Dati del Contribuente

*Spettabile STUDIO ADRIANI
Via della Repubblica Italiana, 110
70032 – BITONTO (BA)*

Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2023

Facendo seguito alle comunicazioni dello STUDIO ADRIANI ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle Entrate, con la presente:

☐ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2023 tenendo conto delle seguenti circostanze:*

✍ Drastica riduzione del reddito imponibile;

✍ Drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di;

✍ Altro;

☐ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2023 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli00 euro;*

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ____ .11.2023

Firma _____